

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, GORLA, CAPANNA, TAMINO, RUSSO FRANCO,  
CALAMIDA, POLLICE**

*Presentata il 4 luglio 1985*

### Norme sul controllo e la limitazione dell'esportazione e dei transiti di materiali di armamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro della difesa, senatore Spadolini, non solo deludente nei confronti delle aspettative da più parti manifestate, ma con esiti opposti a quelli che pure erano stati indicati nei dibattiti parlamentari della scorsa e di questa legislatura, ci ha spinti a presentare questa proposta di legge che emenda radicalmente il testo d'iniziativa governativa.

La filosofia, dichiarata, sia pure contraddittoriamente, della proposta del Ministro della difesa si basa sullo sviluppo dell'industria della difesa (vedi i risultati della conferenza nazionale dell'industria per la difesa, organizzata a Roma il 3 e 4 luglio 1984), come se l'esportazione di armi fosse, più o meno, una delle tante possibili esportazioni di armi, anzi di un

tipo di esportazione protetta, particolarmente incentivata e coperta dal segreto politico-militare.

Su questo punto occorre invece essere assolutamente chiari: l'esportazione di armi non può dipendere né da esigenze di potenziamento produttivo dell'industria, né da esigenze di riequilibrio della specifica bilancia commerciale del settore della difesa.

L'esportazione di armi va controllata e limitata comunque, a prescindere dalle esigenze dell'industria, per due ragioni di fondo:

a) perché la nostra Costituzione rifiuta la guerra anche come strumento per dirimere controversie internazionali; perché l'esportazione di armi assorbe una parte urgente di risorse dei paesi del Terzo mondo ed è un elemento portante del

sottosviluppo e delle morti per fame e miseria in molti paesi; perché esportare armi in particolare verso certi paesi e certe aree di tensione, mette in pericolo la pace con possibili ripercussioni anche sulla sicurezza del nostro paese; perché più si alimenta la corsa al riarmo internazionale e più crescono le spinte per il riarmo internazionale che assorbe già una quota ingente di risorse;

b) perché è necessario uscire dall'illegalità internazionale che caratterizza i traffici di armi che attraversano il nostro paese, grazie ad una sostanziale assenza di controlli e limitazioni.

In campo europeo, fin dal 1969, l'Unione dell'Europa occidentale aveva espresso la sua preoccupazione per l'ignoranza in cui sono tenuti i parlamentari dei paesi interessati « in tema di commercio internazionale delle armi » e raccomandava al Consiglio di « invitare pressantemente i governi membri ad adoperarsi... perché ogni commercio di armamenti sia rigorosamente controllata » (racc. n. 194, X, 10 dicembre 1969).

In modo ancora più preciso e articolato interveniva nella materia l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione in cui: « 11. — Deplorato che, negli stati dotati di un regime democratico e parlamentare, i parlamenti, non disponendo delle necessarie informazioni, non siano quasi mai in grado di esercitare un efficace controllo sulla produzione e sul commercio delle armi; 12. — Invita insistentemente i parlamentari degli Stati membri ad adottare provvedimenti tali da garantire:

a) che i governi mettano a loro disposizione le più esaurienti informazioni possibili circa il dettaglio della produzione nazionale di armamenti e del commercio internazionale nel quale i loro paesi sono impegnati, in qualità di fornitori o di acquirenti in maniera tale da poter esercitare in questo campo un efficace controllo;

b) che la produzione ed il commercio delle armi siano sottoposti ad un rigoroso controllo pubblico;

c) che siano applicate delle disposizioni restrittive, che impongano il rispetto degli embarghi a livello internazionale, che controllino severamente le esportazioni verso i paesi nei quali si manifestano tensioni, che blocchino le consegne che sono incompatibili con il rispetto della dignità umana o con programmi di carattere umanitario e di aiuto allo sviluppo, e che stabiliscano degli elenchi di armi per le quali è vietata l'esportazione, disposizioni che dovranno essere coordinate tra i paesi membri del Consiglio d'Europa;

d) che i governi dell'Europa occidentale realizzino in tema di produzione e di equipaggiamento di materiali militari e livello nazionale, dei piani coordinati che permettano loro di beneficiare di un mercato europeo più vasto e più omogeneo, e quindi, di dipendere in maniera meno sensibile dalle vendite agli altri paesi;

e) che al momento in cui devono essere sostituiti, i vecchi materiali non siano esportati ma distrutti e che i governi si sforzino di concludere a tal fine degli accordi in modo di approfondire le possibilità di riconversione industriale salvaguardando l'impiego ed il riciclaggio della mano d'opera » (risoluzione n. 642, 22 settembre 1976, XIX).

Fra le legislazioni più interessanti su questo tema segnaliamo proprio la legge statunitense sul controllo dell'esportazione di armi del 30 giugno 1976. La legge indica il livello raggiunto nel 1976 come il limite massimo da non superarsi nell'esportazione di armi americane senza apposita autorizzazione del Congresso e stabilisce l'obbligo del Presidente di inviare al Congresso una numerosa serie di informazioni relative a: tutte le esportazioni belliche di cui sia stata accertata l'irregolarità; il piano annuale delle esportazioni, indicando per ogni paese l'ammontare e le condizioni; una relazione quadrimestrale sulle transazioni avviate, in corso e concluse nel quadrimestre; una relazione sulle singole transazioni che superino determinati *standards* di importanza o su richiesta del Congresso o del Senato; una

relazione annuale sull'applicazione della legge stessa; a richiesta, una relazione sul rispetto dei diritti umani in un paese determinato che fruisca dell'assistenza militare americana, in base alla quale il Parlamento potrà stabilire di limitare e di sospendere l'assistenza; informazioni sull'assistenza militare a paesi che concedono asilo politico a terroristi internazionali; e infine informazioni su eventuali violazioni delle condizioni della transizione da parte del paese destinatario. La legge stabilisce inoltre l'obbligo per il Presidente di promuovere studi sulle cause e le conseguenze economiche e politiche delle forniture militari americane e di trasmetterne i risultati al Congresso.

La nostra proposta di legge prevede:

1) l'indicazione degli obiettivi chiari ed univoci di questa legge sul controllo e la limitazione dell'esportazione e dei transiti di armi e quindi anche dei divieti assoluti (articoli 1 e 2);

2) la formazione di un Comitato interministeriale, semplificato rispetto a quello proposto dal Ministro della difesa che deve consentire anche un controllo parlamentare della Commissione difesa della Camera e del Senato (articolo 3) oltre ad una informativa annuale (articolo 11), con una sostanziale abolizione dell'apposizione del segreto politico-milita-

re in modo generalizzato sul commercio di armi;

3) un preciso sistema di autorizzazioni del Ministro della difesa e del commercio con l'estero (autorizzazione con validità un anno, e non tre come proposto dal Ministro, ovviamente prorogabile) (articoli 4, 5, 6 e 7);

4) condividiamo la proposta di albo degli esportatori, di obblighi per gli esportatori (articoli 8 e 9);

5) dalla classificazione dei materiali di armamento abbiamo escluso le armi nucleari, chimiche e biologiche per le quali proponiamo un divieto assoluto di esportazione (articolo 10);

6) proponiamo assieme ad un preciso e severo sistema sanzionatorio anche un divieto per i membri delle Forze armate di svolgere attività promozionale e di intermediazione per l'esportazione di armi (articolo 15);

7) proponiamo infine una delega al Governo perché intervenga ad assicurare la possibilità di riconversione produttiva, con garanzia dei livelli occupazionali, per quelle imprese che vedono interrotte le loro esportazioni di armi in seguito all'entrata in vigore della presente legge (articolo 16).

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.  
OBIETTIVI,  
STRUMENTI DI CONTROLLO  
E LIMITAZIONE.

## ART. 1.

*(Obiettivi).*

Le presenti norme hanno la funzione di rafforzare il controllo politico, parlamentare e amministrativo sulle attività di commercializzazione del materiale bellico per evitare che correnti di traffico di armi, aventi origine o punto di intersezione nel territorio nazionale:

a) alimentino focolai di tensione, di destabilizzazione, di aggressività in contrasto con la politica estera di pace e con la sicurezza dell'Italia;

b) si dirigano verso paesi che non rispettano la Carta dell'ONU e lo Statuto dei diritti dell'uomo;

c) alimentino la diffusione di armi di distruzione di massa, in violazione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari e della Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione.

## ART. 2.

*(Comitato interministeriale).*

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD). Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e di esso fanno

parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa ed il Ministro del commercio con l'estero; ciascuno dei membri del Comitato può delegare un proprio rappresentante.

Il Comitato formula le direttive per le politiche di cooperazione e di scambio nel settore della difesa ed esprime i pareri, di cui al successivo articolo 3, secondo i seguenti indirizzi:

a) impedire l'esportazione o il transito di materiale di armamento verso Paesi belligeranti o che, comunque, praticino politiche aggressive nei confronti di altri paesi;

b) impedire l'esportazione o il transito di materiale di armamento verso Paesi che non rispettino la Carta dell'ONU e lo Statuto dei diritti dell'uomo;

c) agire in coerenza con le linee di politica estera nazionale stabilite dal Parlamento e con le esigenze di sicurezza del paese;

d) garantire il rispetto del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, ratificato con legge 24 aprile 1975, n. 131, che vieta il commercio di armi destinate ad impiegare isotopi radioattivi ed anche disposizioni e materiali predisposti per tali armi;

e) garantire l'attuazione della Convenzione sull'introduzione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 8 ottobre 1974, n. 618, che vieta il commercio di qualsiasi mezzo bellico di tipo biologico;

f) impedire l'esportazione a persone diverse dai Governi o dai rappresentanti riconosciuti dei popoli, di cui alla risoluzione n. 2787 approvata dalla XXVI sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 dicembre 1971;

g) vietare l'esportazione di materiali di armamento verso Paesi e Governi che a loro volta riesportano gli stessi o altri materiali di armamento in contrasto con



gli indirizzi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del presente articolo;

*h)* impedire l'esportazioni di materiali di armamento verso Paesi che ricevono aiuti per la cooperazione e lo sviluppo dal nostro paese, per il periodo di intervento straordinario.

ART. 3.

(*Pareri  
del Comitato interministeriale*).

Il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa esprime il proprio parere obbligatorio:

1) sulle operazioni di esportazione definitiva o temporanea di materiali di armamento e di altri materiali di interesse strategico nonché sulle esportazioni delle relative licenze di fabbricazione;

2) sulle operazioni commerciali o di transito riferite a materiali di armamento e altri materiali di interesse strategico;

3) sulle richieste di esportazione-riesportazione di Paesi che hanno importato materiale bellico dal nostro paese;

4) sulle richieste di « affidamento »;

5) su questioni connesse alle materie di cui ai numeri precedenti e sugli aspetti procedurali relativi alle materie stesse.

Copia di questi pareri e la relativa documentazione contenente gli estremi delle ipotesi di contratto, dei materiali di armamento, dei Paesi destinatari e delle aziende costruttrici, vanno comunicati alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dall'espressione del parere ai sensi del presente articolo.

Il parere negativo del Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa è vincolante e annulla ogni autorizzazione ad iniziare o proseguire, o concludere operazioni di esportazione o di transito di materiale bellico dall'Italia.

CAPO II.  
AUTORIZZAZIONI.

## ART. 4.

*(Autorizzazioni del Ministero della difesa).*

Sono soggetti all'autorizzazione preventiva del Ministero della difesa, sentito il parere del Ministero degli affari esteri:

1) l'inizio di trattative commerciali per l'eventuale esportazione o fornitura all'estero dei materiali di armamento coperti da classifica di segretezza, relative parti di ricambio, documentazione tecnica, diritti di brevetto, licenze industriali di produzione e coproduzione per la fabbricazione fuori del territorio nazionale, tecniche e metodologie atte a consentirne la fabbricazione nonché prestazioni di servizi per l'addestramento, manutenzione, in Italia e all'estero, relative a detti materiali;

2) la cessione a qualsiasi titolo e circostanza di informazioni, coperte da classifica di segretezza, riguardante studi, disegni, schemi, relativi a materiale di armamento quando non espressamente regolamentata da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

3) le collaborazioni scientifiche e studi congiunti specificamente riguardanti materiali di armamento e il loro sviluppo tecnologico;

4) la esposizione a mostre, simposi e consimili manifestazioni in Italia e all'estero di studi, disegni, modelli e ogni documentazione riferiti a materiali di armamento che siano coperti da classifica di segretezza, fatta salva ogni altra autorizzazione per la eventuale esportazione dei materiali originali.

Le trattative commerciali e le cessioni di informazioni rientrano nella disciplina del presente articolo.

L'autorizzazione ad iniziare trattative commerciali non implica il benessere all'eventuale esportazione del materiale stesso.

L'autorizzazione può essere assoggettata a limitazioni o condizioni e revocata in ogni momento per motivi previsti dall'articolo 2 della presente legge. Essa può avere una validità massima di un anno e può essere rinnovata.

ART. 5.

*(Autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero).*

È soggetta ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 2, l'esportazione definitiva e temporanea ed il transito di materiale di armamento e di altri materiali di particolare interesse strategico comprese le relative licenze di fabbricazione, nonché la richiesta di « affidamenti » e la richiesta di « riesportazione » da parte di Paesi importatori.

La domanda di autorizzazione per l'esportazione, affidamento o transito deve contenere:

1) la prevista autorizzazione alla trattativa rilasciata dal Ministero della difesa nei termini indicati nel precedente articolo 4;

2) il tipo e la quantità del materiale di armamento o di particolare interesse strategico, oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di materiale, della sigla distintiva di cui all'articolo 9; se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, devono essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; per le altre, ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione;

3) l'ammontare complessivo del valore del contratto e quello di ogni singola esecuzione, se ne è prevista una, esecuzione frazionata;

4) il Paese di destinazione del materiale nonché idonea documentazione circa le autorità governative, gli enti e le imprese destinatarie ed eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti intermediari;

5) un certificato di importazione formulario di verificaione per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sull'esportazione di materiali di armamento e di particolare interesse strategico; per tutti gli altri Paesi, in relazione al tipo di materiale indicato nel regolamento di cui al successivo articolo 17, un certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario o della sua rappresentanza diplomatica in Italia, se a ciò delegata, attestante che il materiale viene importato per il proprio uso e non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione della autorità italiane, preposte a tale compito;

6) documentazione idonea ad identificare l'utilizzatore finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il primo importatore sia una impresa estera autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento. Tale documentazione è costituita: per i Paesi terzi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sull'esportazione dei materiali di armamento e di particolare interesse strategico, dal certificato di importazione/formulario di verificaione; per gli altri Paesi, dal certificato di uso finale in relazione al tipo di materiale indicato nel regolamento di cui al successivo articolo 17.

Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato ovvero dal Ministero degli affari esteri o della difesa quando per il rilascio di detto certificato sia stato delegato un funzionario d'Ambasciata o addetto militare del Paese destinatario finale, accreditato in Italia.

#### ART. 6.

*(Adempimenti e proroghe).*

Le operazioni di esportazione e transito dei materiali di cui alla presente legge debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autoriz-

zazioni. Le autorizzazioni stesse possono essere prorogate su motivata domanda da presentare al Ministro del commercio con l'estero entro e non oltre un mese dalla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Copia delle predette autorizzazioni e proroghe devono essere inviate, all'atto del rilascio, alle amministrazioni rappresentate nel Comitato previsto dall'articolo 2.

Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto nel contratto, la proroga è concessa su istanza del titolare dell'autorizzazione. In tal caso, la mancata concessione della proroga dà luogo alla adozione delle misure previste dall'articolo 16.

Le autorizzazioni possono essere prorogate a domanda; ogni proroga potrà avere una durata massima di dodici mesi.

In ogni caso il titolare di ogni autorizzazione relativa ai materiali di armamento di cui all'articolo 10 è obbligato:

1) a comunicare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero della difesa la conclusione, anche se parziale, della operazione autorizzata;

2) ad inviare al Ministero della difesa, oltre che gli enti già previsti dalle norme in vigore, una copia della bolletta doganale di uscita, rilasciata su modello coperto da classifica di segretezza, regolarmente vidimata dal medesimo ufficio doganale che l'ha emessa, relativa al materiale di armamento, unitamente a copia della fattura vistata dalla stessa dogana.

#### ART. 7.

*(Revoca delle autorizzazioni).*

Le autorizzazioni ad esportare materiali di armamento, di cui al precedente articolo 5, sono soggette a revoca quando siano venute meno le condizioni per il loro rilascio, anche a seguito di determinazioni del Comitato interministeriale previsto dal precedente articolo 2.

La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dal precedente articolo 2.

La revoca dell'autorizzazione nei casi in cui sia stata accertata l'assenza di ogni responsabilità da parte del titolare dell'autorizzazione dà luogo all'adozione delle misure previste dall'articolo 16.

ART. 8.

*(Albo degli esportatori).*

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero l'Albo nazionale degli esportatori dei materiali di armamento.

Solo agli iscritti all'Albo possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative commerciali e ad effettuare operazioni di esportazione o di transito di materiale di armamento.

Sono tenute all'iscrizione all'Albo:

1) le imprese esportatrici di materiali di armamento;

2) le imprese che effettuano operazioni commerciali, di transito e di trasporto ai fini di esportazione per il materiale di armamento.

La domanda di iscrizione o reinscrizione all'Albo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero e deve recare in allegato il catalogo di cui al successivo articolo 9, riferito ai materiali indicati al successivo articolo 10, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti seguenti:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante ovvero, la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un trattato di collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercenti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché

cittadini di un Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, al codice penale, nonché alla presente legge;

d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi;

e) l'assenza di condanne per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché di una delle cause ostative previste dagli articoli 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 936. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato dal certificato del prefetto di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare ogni variazione in ordine alla sostituzione dei soggetti di cui alle lettere a) e b), al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa nonché eventuali aggiornamenti al catalogo di cui al successivo articolo 9.

Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono, le imprese per le quali le persone indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)* abbiano appartenuto o appartengono ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

La perdita di uno dei requisiti sopraelencati nonché la soggezione ad una delle sanzioni previste dalla presente legge, determina la cancellazione dall'Albo, disposta con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di materiale di armamento è altresì costituita, presso il Ministero del commercio con l'estero, una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore al consigliere e composta da un rappresentante ciascuno del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero del commercio con l'estero.

Per ogni componente ivi compreso il presidente, è nominato almeno un supplente.

Spetta alla Commissione:

- 1) deliberare sulla base dei requisiti di cui al presente articolo in merito alla iscrizione o reinscrizione all'Albo;
- 2) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;
- 3) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 14;
- 4) deliberare sulla cancellazione dall'Albo per mancanza dei requisiti previsti e per quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di due terzi dei suoi componenti e delibera all'unanimità.

#### ART. 9.

*(Obblighi degli esportatori).*

Gli esportatori iscritti all'Albo sono tenuti:



1) a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali di armamento prodotti di cui al successivo articolo 10, oggetto di eventuale esportazione, o costituenti oggetto di operazioni commerciali. Nel catalogo devono essere riportate le sigle distintive ed i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o componente significativo. Copia del catalogo completo è trasmesso dal Ministero della difesa al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge, per il riscontro del materiale per il quale viene richiesta l'esportazione. La compilazione, tenuta e aggiornamento del catalogo deve essere effettuata sulla base di norme emanate dal Ministero della difesa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Ministero dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

2) a fornire tutte le informazioni possibili che il Comitato, di cui all'articolo 2 della presente legge, richiede sui singoli contratti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione e sul grado di utilizzazione della stessa;

3) nell'ambito delle norme che presiedono ai trasporti internazionali di materiali d'armamento di cui alla presente legge, ad adottare tutte le possibili precauzioni a livello contrattuale per evitare che il materiale spedito raggiunga destinazioni diverse da quelle autorizzate.

#### ART. 10.

##### *(Materiali di armamento).*

Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

b) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

c) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

d) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

e) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

f) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) polveri, esplosivi, propellenti;

h) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

i) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

l) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

m) materiale di particolare interesse strategico impiegabile ai fini militari;

n) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

1) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto dal comma precedente;

2) i manuali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui all'elenco previsto al comma precedente.

L'elenco dei materiali d'armamento da ricomprendere nelle categorie di cui al primo comma del presente articolo, ovvero l'elenco di nuove categorie, da aggiornare annualmente, è predisposto, con apposito decreto, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro della difesa e dell'interno, sentiti i Ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro centottanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge: le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo.

#### ART. 11.

*(Relazione annuale).*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle informazioni e della documentazione pervenute al Comitato interministeriale previsto all'articolo 2 della presente legge, trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sulle attività esportative di materiali di armamento, contenente tutte le informazioni riguardanti i pareri espressi dal Comitato interministeriale ai sensi degli articoli 2 e 3 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge sulle esportazioni e i transiti di materiali di armamento nell'anno in corso.

#### CAPO III.

#### SANZIONI.

#### ART. 12.

*(Commercio d'armi senza autorizzazione).*

Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento, o di particolare interesse strategico senza autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da tre decimi fino a cinque decimi del valore del contratto.

La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è compreso nell'elenco di cui al precedente articolo 10.

## ART. 13.

*(Commercio d'armi  
in difformità dall'autorizzazione).*

Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento o di particolare interesse strategico in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento strategico o di particolare interesse strategico in violazione di condizioni generali o speciali, diverse da quelle di cui comma precedente, è punito con una multa da un decimo fino a tre decimi del valore del contratto. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110.

## ART. 14.

*(False attestazioni. Cancellazione dall'Albo).*

Chiunque fornisca in una documentazione presentata ai sensi della presente legge, indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione o la reinscrizione all'Albo nazionale, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 3 a 300 milioni.

Chiunque incorre nelle sanzioni previste negli articoli 12, 13 e 14 della presente legge viene cancellato dall'Albo degli esportatori previsto dall'articolo 8 per un periodo compreso fra i tre e i dieci anni, in proporzione della gravità della violazione, salvo i casi in cui sia prevista una cancellazione definitiva.

## ART. 15.

*(Divieti per militari).*

Ai membri delle Forze Armate e dei corpi armati dello Stato è fatto divieto di svolgere attività promozionale o di intermediazione per la esportazione di materiali di armamento durante il servizio e per un periodo non inferiore a tre anni in caso di dimissioni o fine servizio.

## ART. 16.

*(Riconversione).*

Il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantirne le finalità ed i principi direttivi, con decreto avente forza di legge, norme dirette ad assicurare la conversione produttiva ed il livello occupazionale per le imprese che subiscono il provvedimento di revoca della licenza di esportazione previsto dall'articolo 7, ovvero quello di mancata concessione della proroga, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 6.

## ART. 17.

*(Regolamento).*

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento generale di esecuzione.

## ART. 18.

*(Norme transitorie).*

Gli esportatori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare al

Ministero della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni, di cui all'articolo 9.

Fino all'istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori e comunque non oltre 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale Comitato speciale e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

ART. 19.

*(Rinvio).*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi, esplosivi, materiali di particolare interesse strategico e relative esportazioni e transiti.

ART. 20.

*(Copertura finanziaria).*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le normali disponibilità del capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.